

# Ordinanza sugli esplosivi (OEspl)

## Modifica del ... 2015

---

*Il Consiglio federale svizzero  
ordina:*

I

L'ordinanza del 27 novembre 2000 sugli esplosivi<sup>1</sup> è modificata come segue:

### *Sostituzione di espressioni*

*In tutta l'ordinanza le categorie 1, 2, 3 e 4 sono sostituite rispettivamente con le categorie F1, F2, F3 e F4.*

*Art. 1a cpv. 1 lett. e ed e<sup>bis</sup>, 2 e 3*

<sup>1</sup> Ai sensi della presente ordinanza s'intende per:

- e. *messa a disposizione sul mercato*: la fornitura di esplosivi o pezzi pirotecnici per la distribuzione o l'uso nel mercato svizzero nel corso di un'attività commerciale, a titolo oneroso o gratuito; i fuochi d'artificio prodotti da un fabbricante per uso proprio, a cui è stata rilasciata un'autorizzazione di fabbricazione, non sono considerati come messi a disposizione sul mercato svizzero;
- e<sup>bis</sup>. *immissione sul mercato*: la prima messa a disposizione sul mercato svizzero di esplosivi o pezzi pirotecnici;

<sup>2</sup> Per il resto, si applicano le definizioni degli articoli 2 della direttiva 2014/28/UE<sup>2</sup>, 3 della direttiva 2013/29/UE<sup>3</sup> e 2 della direttiva 2008/43/CE<sup>4</sup>. In luogo delle definizioni di cui all'articolo 2 punti 15–17 della direttiva 2014/28/UE e all'articolo 3 punti 14–16 della direttiva 2013/29/UE si applicano le corrispondenti definizioni della legislazione in materia di sicurezza dei prodotti e di accreditamento. Inoltre si applicano le concordanze tra le espressioni di cui all'allegato 15.

RS ...

<sup>1</sup> **RS 941.411**

- <sup>2</sup> Direttiva 2014/28/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 feb. 2014, concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato e al controllo degli esplosivi per uso civile (rifusione), versione della GU L 96 del 29.3.2014, pag. 1.
- <sup>3</sup> Direttiva 2013/29/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 giu. 2013, concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di articoli pirotecnici (rifusione), versione della GU L 178 del 28.6.2013, pag. 27.
- <sup>4</sup> Direttiva 2008/43/CE della Commissione, del 4 apr. 2008, relativa all'istituzione, a norma della direttiva 93/15/CEE del Consiglio, di un sistema di identificazione e tracciabilità degli esplosivi per uso civile, GU L 94 del 5.4.2008, pag. 8; modificata da ultimo dalla direttiva 2012/4/UE, GU L 50 del 23.2.2012, pag. 18.

*Art. 4* Materie e mezzi d'innesco messi a disposizione sul mercato per scopi diversi dal brillamento

I requisiti di cui agli articoli 8–23 non sono applicabili alle materie giusta l'articolo 2 e ai mezzi d'innesco che sono messi a disposizione sul mercato per scopi diversi dal brillamento.

*Art. 7a* Obblighi

<sup>1</sup> Gli obblighi degli operatori economici sono disciplinati dagli articoli 5–8 e dagli allegati II e III, cui fanno riferimento, della direttiva 2014/28/UE<sup>5</sup> nonché dagli articoli 8, 12 e 13 e dagli allegati I e II, cui fanno riferimento, della direttiva 2013/29/UE<sup>6</sup>, sempreché non figurino nella presente ordinanza. L'UCEP svolge la funzione di autorità nazionale competente.

<sup>2</sup> L'obbligo di apporre la marcatura CE non è applicabile. Le eventuali marcature CE già apposte in conformità alle norme UE possono essere mantenute.

<sup>3</sup> Un importatore o distributore è ritenuto un fabbricante ai sensi della presente ordinanza ed è soggetto agli obblighi del fabbricante quando:

- a. immette sul mercato esplosivi o pezzi pirotecnici con il proprio nome o marchio commerciale; o
- b. modifica gli esplosivi o i pezzi pirotecnici già immessi sul mercato in modo tale da poterne condizionare la conformità alle prescrizioni della presente ordinanza.

*Art. 8, rubrica, nonché cpv. 1, frase introduttiva e lett. a*

Condizioni di messa a disposizione sul mercato

<sup>1</sup> Gli esplosivi possono essere messi a disposizione sul mercato se:

- a. sono conformi ai requisiti essenziali di sicurezza di cui all'allegato II della direttiva 2014/28/UE<sup>7</sup>;

*Art. 10*

La definizione delle norme tecniche atte a concretare i requisiti essenziali di cui all'allegato II della direttiva 2014/28/UE<sup>8</sup> si effettua conformemente all'articolo 6 della legge del 12 giugno 2009<sup>9</sup> sulla sicurezza dei prodotti. L'UCEP esercita la competenza d'intesa con la Segreteria di Stato dell'economia (SECO).

<sup>1–3</sup> *Abrogati*

<sup>5</sup> Cfr. nota a piè di pagina relativa all'art. 1a cpv. 2.

<sup>6</sup> Cfr. nota a piè di pagina relativa all'art. 1a cpv. 2.

<sup>7</sup> Cfr. nota a piè di pagina relativa all'art. 1a cpv. 2.

<sup>8</sup> Cfr. nota a piè di pagina relativa all'art. 1a cpv. 2.

<sup>9</sup> **RS 930.11**

*Art. 11 cpv. 1 e 4*

<sup>1</sup> Chi mette a disposizione sul mercato esplosivi deve poter esibire una dichiarazione di conformità dalla quale risulta che gli esplosivi soddisfano i requisiti essenziali di cui all'allegato II della direttiva 2014/28/UE<sup>10</sup>.

<sup>4</sup> La dichiarazione di conformità deve poter essere esibita per dieci anni dall'ultima data di immissione sul mercato del prodotto.

*Art. 12 cpv. 1*

<sup>1</sup> La prova della conformità ai requisiti essenziali di cui all'allegato II della direttiva 2014/28/UE<sup>11</sup> è considerata fornita quando l'esplosivo è stato certificato conforme da un organismo preposto alla valutazione della conformità ai sensi dell'articolo 15.

*Art. 14 Procedure di valutazione della conformità*

Per dimostrare la conformità degli esplosivi ai requisiti essenziali, sono eseguite le seguenti procedure di cui all'allegato III della direttiva 2014/28/UE<sup>12</sup>:

- a. la procedura «esame UE del tipo» (modulo B), in relazione con una delle seguenti procedure a scelta:
  1. la procedura «conformità al tipo basata sul controllo interno della produzione unito a prove del prodotto sotto controllo ufficiale effettuate a intervalli casuali» (modulo C2),
  2. la procedura «conformità al tipo basata sulla garanzia della qualità del processo di produzione» (modulo D),
  3. la procedura «conformità al tipo basata sulla garanzia di qualità del prodotto» (modulo E),
  4. la procedura «conformità al tipo basata sulla verifica sul prodotto» (modulo F);
- b. la procedura «conformità basata sulla verifica dell'unità» (modulo G).

*Art. 16 cpv. 1*

<sup>1</sup> L'UCEP controlla a caso e a intervalli irregolari se gli esplosivi messi a disposizione sul mercato soddisfano i requisiti di conformità della presente ordinanza. A tal fine collabora con gli organi esecutivi cantonali e può fare capo a esperti.

<sup>10</sup> Cfr. nota a piè di pagina relativa all'art. 1a cpv. 2.

<sup>11</sup> Cfr. nota a piè di pagina relativa all'art. 1a cpv. 2.

<sup>12</sup> Cfr. nota a piè di pagina relativa all'art. 1a cpv. 2.

*Art. 17, rubrica, nonché cpv. 1 e 3*

## Provvedimenti in caso di non conformità degli esplosivi

<sup>1</sup> Se, in base a informazioni ricevute, conclude che esplosivi messi a disposizione sul mercato non soddisfano i requisiti della presente ordinanza, l'UCEP ingiunge al fabbricante o all'importatore di rendere detti esplosivi conformi alle prescrizioni, minacciando il loro ritiro dal commercio in caso di non ottemperanza.

<sup>3</sup> L'UCEP è competente per fornire l'assistenza amministrativa internazionale. Informa in particolare la Commissione europea e gli Stati membri dell'UE dei provvedimenti adottati sulla base del presente articolo. I limiti previsti dall'articolo 22 LOTC sono applicabili.

*Art. 24, rubrica, nonché cpv. 1, frase introduttiva e lett. a*

## Condizioni per la messa a disposizione sul mercato

<sup>1</sup> I pezzi pirotecnici possono essere messi a disposizione sul mercato se:

- a. sono conformi ai requisiti essenziali di sicurezza di cui all'allegato I della direttiva 2013/29/UE<sup>13</sup>;

*Art. 25, rubrica (concerne soltanto il testo francese), nonché cpv. 1 e 4*

La definizione delle norme tecniche atte a concretare i requisiti essenziali di cui all'allegato I della direttiva 2013/29/UE<sup>14</sup> si effettua conformemente all'articolo 6 della legge del 12 giugno 2009 sulla sicurezza dei prodotti<sup>15</sup>. L'UCEP esercita la competenza d'intesa con la SECO.

<sup>1-4</sup> *Abrogati**Art. 25a* Procedure di valutazione della conformità

Per dimostrare la conformità dei pezzi pirotecnici ai requisiti essenziali, sono eseguite le seguenti procedure di cui all'allegato II della direttiva 2013/29/UE<sup>16</sup>:

- a. la procedura «esame UE del tipo» (modulo B), in relazione con una delle seguenti procedure a scelta:
  1. la procedura «conformità al tipo basata sul controllo interno della produzione unito a prove del prodotto sotto controllo ufficiale effettuate a intervalli casuali» (modulo C2),
  2. la procedura «conformità al tipo basata sulla garanzia della qualità del processo di produzione» (modulo D),

<sup>13</sup> Cfr. nota a piè di pagina relativa all'art. 1a cpv. 2.

<sup>14</sup> Cfr. nota a piè di pagina relativa all'art. 1a cpv. 2.

<sup>15</sup> **RS 930.11**

<sup>16</sup> Cfr. nota a piè di pagina relativa all'art. 1a cpv. 2.

3. la procedura «conformità al tipo basata sulla garanzia della qualità del prodotto» (modulo E);
- b. la procedura «conformità basata sulla verifica dell'unità» (modulo G); o
- c. la procedura «conformità basata sulla garanzia totale di qualità» (modulo H), nella misura in cui la procedura riguardi fuochi d'artificio della categoria F4.

*Art. 25b* Altre disposizioni applicabili

Le disposizioni di cui agli articoli 11–13 e 15–17 si applicano per analogia.

*Art. 27 cpv. 1*

<sup>1</sup> Le autorizzazioni per la fabbricazione di esplosivi, di pezzi pirotecnici nonché di polvere da sparo sono rilasciate dall'UCEP.

*Art. 31 cpv. 1*

<sup>1</sup> Le autorizzazioni per l'importazione di esplosivi, di pezzi pirotecnici nonché di polvere da sparo sono rilasciate dall'UCEP<sup>17</sup>.

*Art. 39 cpv. 2*

<sup>2</sup> Per valutare la conformità con i requisiti di cui agli articoli 8–25b, l'UCEP può esigere dal richiedente ulteriori informazioni e documenti tecnici.

*Art. 52 cpv. 7*

<sup>7</sup> Le persone operanti nel settore dell'industria che, nel quadro della loro attività professionale assemblano, lavorano, riparano o smontano pezzi pirotecnici della categoria P2 e che, sulla base della propria formazione professionale, hanno acquisito le necessarie conoscenze specialistiche, non necessitano di un permesso d'uso di pezzi pirotecnici.

*Art. 79 cpv. 1*

<sup>1</sup> La porta presenta una solida serratura con doppio chiavistello. Può essere munita sia di serratura interna a doppia mappa, sia di serratura esterna a doppio cilindro sufficientemente blindata oppure di una serratura di nuova generazione che garantisca una sicurezza equivalente. Il congegno di azionamento dei chiavistelli è amovibile oppure ha un punto di rottura prestabilito.

*Art. 86 cpv. 1*

<sup>1</sup> I pezzi pirotecnici della categoria P2 sono depositati e custoditi secondo le prescrizioni in materia di pezzi pirotecnici (art. 87–89), a meno che l'UCEP non preveda per

<sup>17</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 21 nov. 2001, in vigore dal 1° marzo 2002 (RO 2002 347).

il deposito e la custodia di determinati pezzi pirotecnici l'applicazione delle prescrizioni in materia di esplosivi (art. 74–84). Se del caso, la loro custodia in contenitori per esplosivi (art. 84) è consentita senza limiti di tempo fino a un contenuto massimo di 25 kg di peso netto di sostanze o materie esplosive.

*Art. 108 cpv. 3*

<sup>3</sup> I pezzi pirotecnici possono essere distrutti unicamente da fabbricanti e specialisti. Gli operatori economici sono tenuti a riprendersi i pezzi pirotecnici e a consegnarli a una persona competente ai sensi del presente capoverso.

*Art. 115 cpv. 1*

<sup>1</sup> Per decisioni concernenti i provvedimenti adottati in caso di non conformità degli esplosivi o dei pezzi pirotecnici (art. 17 e 25b), la tassa riscossa è compresa tra 100 e 5000 franchi.

*Art. 119a cpv. 2, frase introduttiva*

<sup>2</sup> I pezzi pirotecnici possono essere messi a disposizione sul mercato conformemente ai requisiti del diritto anteriore fino all'entrata in vigore delle condizioni di cui all'articolo 24 sulla messa a disposizione sul mercato di pezzi pirotecnici e alla pubblicazione delle norme tecniche secondo l'articolo 25, ovvero al massimo fino al:

*Art. 119c*

Le etichette dei pezzi pirotecnici recanti la vecchia denominazione delle categorie (1–4) sono ammesse sul mercato al massimo fino al 31 gennaio 2026.

## II

Gli allegati sono modificati secondo la versione qui annessa:

*Allegati 8.1, 10.1 e 10.2*

Soletta e pareti esterne:	calcestruzzo secondo SN EN 206-1, C25/30, XC4 (CH), XF1 (CH), CI 0.20 (norma SIA 262)
Pavimento:	calcestruzzo secondo SN EN 206-1, C20/25, XC4 (CH), XF1 (CH), CI 0.20 (norma SIA 262)
Armatura:	B500B (norma SIA 262) diametro minimo 10 mm larghezza maglia massimo 10 cm (anche rete)

*Allegati 12.1, 12.2, 12.3, 12.4, 12.5 e 13*

*Abrogati*

## III

*L'allegato 15 è sostituito dalla versione qui annessa.*

IV

La presente ordinanza entra in vigore il 20 aprile 2016.

...2015

In nome del Consiglio federale svizzero:

La presidente della Confederazione, Simonetta Sommaruga

La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova

*Allegato 15*  
(art. 1a cpv. 2)

## **Concordanze tra le espressioni utilizzate nelle direttive 2014/28/UE<sup>18</sup>, 2013/29/UE<sup>19</sup> e 2008/43/CE<sup>20</sup> e le espressioni utilizzate nell'OEspl**

Per interpretare correttamente le direttive 2014/28/UE, 2013/29/UE e 2008/43/CE cui fa riferimento la presente ordinanza, occorre tener conto delle concordanze seguenti:

### **1. Espressioni in tedesco**

UE	Svizzera
Union	Schweiz
Unionsmarkt	Schweizer Markt
In der Union ansässige Person	In der Schweiz niedergelassene Person
Mitgliedstaat	Schweiz
Amtsblatt der Europäischen Union	Bundesblatt
EU-Konformitätserklärung	Konformitätserklärung
EU-Baumusterprüfung	Baumusterprüfung
EU-Baumusterprüfbescheinigung	Baumusterprüfbescheinigung
Einführer	Importeur
Bühne und Theater	Bühnen
Zündschnüre	Sicherheitsanzündschnüre
einfache Sprengzünder	Sprengkapseln
elektrische, nicht elektrische, elektronische Zünder	elektrische, nicht elektrische, elektronische Sprengzünder
Treibladungszünder und Booster	Primer und Booster
In-situ-Produktion	Herstellung in Mischladegeräten auf der Verwendungsstelle

### **2. Espressioni in francese**

<sup>18</sup> Cfr. nota a piè di pagina relativa all'art. 1a cpv. 2.

<sup>19</sup> Cfr. nota a piè di pagina relativa all'art. 1a cpv. 2.

<sup>20</sup> Cfr. nota a piè di pagina relativa all'art. 1a cpv. 2.

UE	Svizzera
Union	Suisse
marché de l'Union	marché suisse
personne établie dans l'Union	personne établie en Suisse
état membre	Suisse
Journal officiel de l'Union européenne	Feuille fédérale
déclaration UE de conformité	déclaration de conformité
article pyrotechnique	engin pyrotechnique
examen UE de type	examen de type
attestation d'examen UE de type	attestation d'examen de type
artifices de divertissement	pièces d'artifice
théâtre et scène	théâtre
caisse	conteneur
mèches lentes	mèches d'allumage de sûreté
détonateurs électriques, non électriques, électroniques	amorces électriques, non électriques, électroniques
boîtiers et tambours	réipients
cartouches amorces et charges relais	primer et booster
production sur site	production dans des mélangeurs sur le lieu d'utilisation
producteur	fabricant

### 3. Espressioni in italiano

UE	Svizzera
Unione	Svizzera
mercato dell'Unione	mercato svizzero
persona stabilita nell'Unione	persona domiciliata in Svizzera
Stato membro	Svizzera
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea	Foglio federale
dichiarazione di conformità UE	dichiarazione di conformità
articolo pirotecnico	pezzo pirotecnico
esame UE del tipo	esame del tipo
certificato di esame UE del tipo	attestato di esame del tipo
teatrali e per uso scenico	per uso scenico

confezione elementare  
bidoni e fusti  
produzione «in loco»

unità elementare d'imballaggio  
contenitori  
produzione in caricatori sul luogo d'utilizzazione

---